



Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

ALLEGATO ALLA DC N. 5 DEL 28.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SAGONA DR. LUCA

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 18 DEL 9.11.2018

Sommaro

TITOLO I	6
CAPO I	6
Art. 1 – Oggetto.....	6
Art. 2 – Competenze.....	8
Art. 3 – Responsabilità.....	9
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	9
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	10
CAPO II	10
Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori	11
CAPO III	12
Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro	12
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	13
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	16
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	16
CAPO IV	16
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	16
Art. 13 - Trasporti Funebri	17
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	17
Art. 15 - Norme generali per i trasporti.....	18
Art. 16 - Riti religiosi	18
Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale	18
Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	19
Art. 19- Trasporto per seppellimento o cremazione.....	19
Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	19
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero	19
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti	20
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri	20
TITOLO II	21
CAPO I	21
Art. 24 - Cimitero Comunale.....	21
Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza	21
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero	21
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	22
Art. 28 - Ammissione nel cimitero in casi straordinari.....	22
CAPO II	23
Art. 29 - Disposizioni generali	23
Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale.....	23
CAPO III	25
Art. 31 – Inumazione.....	25
Art. 32 – Cippo.....	25
Art. 33 – Tumulazione	26
Art. 34 - Deposito provvisorio	26
CAPO IV	26

Art. 35 - Esumazioni ordinarie	26
Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	27
Art. 37 - Esumazione straordinaria	27
Art. 38 - Estumulazioni	28
Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	29
Art. 40 - Raccolta delle ossa	29
Art. 41 - Oggetti da recuperare	29
Art. 42 - Disponibilità dei materiali	29
CAPO V	30
Art. 43 - Crematorio	30
Art. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	30
Art. 45 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	31
Art. 45/bis - Contributo per cremazione	32
CAPO VI	33
Art. 46 - Orario	33
Art. 47 - Disciplina dell'ingresso	33
Art. 48 - Divieti speciali	33
Art. 49 - Riti funebri	34
Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	34
Art. 51 - Fiori e piante ornamentali	35
Art. 52 - Materiali ornamentali	35
CAPO I	36
Art. 53 - Sepulture private	36
Art. 54 - Durata delle concessioni	37
Art. 55 - Modalità di concessione	38
Art. 56 - Uso delle sepolture private	39
Art. 57 - Manutenzione	40
Art. 58 - Costruzione dell'opera - Termini	40
CAPO II	40
Art. 59 - Divisione, subentri	40
Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	41
Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere	42
Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	42
Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	42
Art. 64 - Revoca	42
Art. 65 - Decadenza	43
Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	43
Art. 67 - Estinzione	43
TITOLO IV	45
CAPO I	45
Art. 68 - Accesso al cimitero	45
Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	45
Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale	46
Art. 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo	46

Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali	47
Art. 73 - Orario di lavoro	47
Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	47
Art. 75 - Vigilanza.....	47
Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	47
CAPO II	48
Art. 77 – Imprese funebri	48
Art. 78 – Divieti	49
TITOLO V	50
CAPO I	50
Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	50
Art. 80 - Mappa	50
Art. 81 - Annotazioni in mappa.....	50
Art. 82- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	51
Art. 83 - Schedario dei defunti	51
Art. 84 - Scadenzario delle concessioni	52
Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	52
Art. 86 - Cautele	52
Art. 87 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	53
Art. 88 - Concessioni pregresse.....	53
Art. 89 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	53
Art. 90 - Rimesse di carri funebri.....	53
Art. 91 - Tariffe	54
Art. 92 - Sanzioni	54
Art. 93 - Norma finale e di rinvio.....	54

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della legge Regionale 18.11.2003 n. 22 nonché del Regolamento Reg. Lombardia n. 6 del 9.11.2004 e ss.mm.ii., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità del cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n.6/2004.¹

¹ Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

-
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
 - *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
 - *colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
 - *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
 - *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
 - *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
 - *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
 - *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
 - *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
 - *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
 - *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
 - *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
 - *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
 - *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
 - *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
 - *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
 - *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
 - *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
 - *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
 - *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
 - *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
 - *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
 - *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
 - *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
 - *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
 - *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
 - *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
 - *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigigieniche;*
 - *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
 - *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio, ai sensi del successivo art.87.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

-
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
 - *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
 - *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
 - *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
 - *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
 - *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
 - *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
 - *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
 - *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
 - *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
 - *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 112, 114 e 31 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono, indicativamente, così ripartiti:
 - l'Ufficio Segreteria provvede agli atti contrattuali, nonché agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contabili e tecnici, attribuiti agli Uffici competenti;
 - l'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili ed il Responsabile del Servizio sottoscrive gli atti di concessione;
 - l'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del Cimitero, alla sua custodia, al personale addetto e ad ogni altro adempimento di natura tecnica;
 - l'assegnazione delle aree cimiteriali soggette a concessione è effettuata dall'Ufficio Segreteria in collaborazione con l'Ufficio Tecnico.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) l'inumazione in campo comune nei casi di cui all'art. 1, comma 7-bis del D.L. 27.12.2000 n.392, convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.2001, n.26²;

² Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per

- d) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto³;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art.9 , comma 5, del regolamento regionale n. 6/2004;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) della D.Lgs 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 e il registro di cui all'art. 5 Regolamento Reg. Lombardia n. 6/2004 che vengono compilati cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990”.

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

³ Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: “Tariffe per la Cremazione”. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede ad allestire, nell'ambito del Cimitero, locali idonei al deposito di osservazione e/o all'obitorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, commi 1-5 del Regolamento Reg. Lombardia n. 6/2004.⁴ In alternativa alla realizzazione del deposito mortuario, il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con Enti pubblici provvisti di tale locale.

⁴ Art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:

- comma 4 – *“In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.*
- comma 5 – *“Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità, per:*
 - a) *Il periodo di osservazione di cui al comma 1;*
 - b) *L’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.”*
- comma 6 – *“A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato.”*

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

“Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. *Le ASL, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell’andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l’eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
2. *In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l’ASL territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
4. *Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre.*
5. *A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
 - a) *alla sala del commiato;*
 - b) *alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
 - c) *all’obitorio o deposito di osservazione del comune;*
 - d) *alla abitazione propria o dei familiari.*
6. *I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all’articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.*
7. *Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l’utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.*
8. *Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo.*

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale n. 6/2004. In alternativa, il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con altri Enti pubblici provvisti di tale locale.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964. n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.⁵
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.⁶

⁵ "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

⁶ Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

- a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
- b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:
 - il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
 - per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- ogni cassa deve portare il timbro a fuoco nonché l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
- lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco e a 1,5 mm se di piombo;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
- il fondo della cassa deve essere forato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;

- il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
 - nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza nelle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
 - il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art.30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione e sepoltura in campo comune, per salme di persone residenti e appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impresso in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso stabilito dal Comando di Polizia Locale che, di regola, è il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Quando il cadavere non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedale o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari e con proprio provvedimento, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
7. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

Art. 13 - Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).
2. Il comune ha facoltà di richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe vigenti o da stabilire in un'apposita eventuale convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e

compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.⁷
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale nr.6/2004 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

⁷ Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19- Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo

caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

Art. 24 - Cimitero Comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie RD. 27/7/1934 n. 1265 e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale 6/2004 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale.

Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento regionale nr.6/2004 e dell'art.9 della L.R.22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che l'espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 114 e 31 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, comma 4, del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art.9, comma 3, della L.R. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, spargimento delle ceneri e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285 e dell'art.5 del Reg.reg.nr.6/2004, che le attua secondo le proprie disposizioni.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la cremazione.
4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;
 - b. i cadaveri di persone, ovunque decedute, ma che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. i cadaveri o i resti dei defunti che abbiano avuto residenza nel Comune.
2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, così come i nati morti ed i prodotti abortivi.
I feti da sei mesi in poi sono considerati cadaveri a discrezione dei genitori e possono essere tumulati nel cimitero.
3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato la volontà di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 28 - Ammissione nel cimitero in casi straordinari

Compatibilmente con la disponibilità dei posti all'interno del cimitero, possono essere ammessi alla sepoltura i cadaveri o i resti dei defunti che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 27, previa motivata richiesta al Sindaco.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Il cimitero può prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale 6/2004.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, dalla legge Regionale 18.11.2003 n. 22, dal Regolamento Reg. Lombardia n. 6 del 9.11.2004 nonché dal successivo art. 30.
5. Nelle more della revisione decennale del piano cimiteriale prevista dal comma secondo dell'art. 6 del Regolamento Reg. Lombardia n. 6 del 9.11.2004, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art.9, comma1, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R.18.11.2003 nr.22. Esso è sottoposto a revisione ogni 10 anni dalla data di adozione e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
2. Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Consiglio Comunale previo parere dell'ASL competente per territorio e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Reg. Lombardia n.6 del 9.11.2004. Si applica, in ogni caso, l'art. 139 del D.lgs 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati, del recupero di tombe abbandonate, delle applicazioni delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti di cui al Regolamento Reg. Lombardia n. 6 del 9.11.2004 e della eventuale realizzazione di loculi aerati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni nonché di spargimento di ceneri;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - i) la necessità di garantire adeguata a dotazione di impianti idrici e servizi igienici per i visitatori;
 - j) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento Regionale 9.11.2004 nr.6.
4. Nel cimitero possono essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi),
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale),
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) giardino delle rimembranze.
5. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Reg.reg. n.6/2004.
6. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
7. Il giardino delle rimembranze verrà realizzato in base a progetti consoni alla peculiarità del rito.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, previo pagamento della somma prevista in tariffa. Le operazioni di inumazione sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. n. 6/2004.

Art. 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dal privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza stabilita di volta in volta dall' Ufficio Tecnico Comunale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.23 del Regolamento Regionale nr.6/2004.

Art. 33 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o tumuli - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III° del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n.6/2004.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale nr.6/2004.
5. Sono ammesse le tumulazioni nelle tombe doppie esistenti poste alla fila 1 (uno) dal basso.

Art. 34 - Deposito provvisorio

Nel presente Regolamento Comunale non viene contemplata regola alcuna per tumulazioni provvisorie in quanto non considerate.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma sono preferibili dal mese di ottobre a quello di aprile escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da inumare nuovamente si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.⁸ Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
3. **In ogni caso, delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.**

Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazioni delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non possono effettuarsi nei mesi da maggio a settembre.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

⁸ Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 40 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. **I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da: destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa questi ultimi sono collocati in ossario comune.**
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 15.7.2003 nr. 254.
Il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione del Ministero della Salute n. prot. VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.⁹

⁹ Vedi nota 1 all'articolo 35. Si veda anche l'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento della somma prevista in tariffa. Tali operazioni sono gratuite nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno del quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne

titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 43 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere,

confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione¹⁰;

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione dei loculi o tombe.

Art. 45 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato

¹⁰ *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 45/bis –Contributo per cremazione

L'Amministrazione Comunale non dispone di servizio di cremazione. La scelta di tale opzione sarà a cura e spese del richiedente.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario:
 - dalle 7.30 alle 18.30 per il periodo dal 1 Ottobre al 31 Marzo.
 - dalle 7.30 alle 21.00 per il periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'Avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Eventuali successive modifiche a quanto sopra stabilito potranno essere assunte dalla Giunta Comunale con motivato provvedimento.

Art. 47 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 48 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole; alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei; tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49- Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unicamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate,
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento della fotografia (solo della salma tumulata) purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 52 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi doppi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento regionale nr. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale è stipulata ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/2000 previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- le salme in cappella e tombe di famiglia non possono essere traslate fuori, prima dei 30 anni;
- è possibile dopo i 30 anni il trasloco in ossario all'interno della tomba, o cappella, o fuori;
- è possibile la traslazione prima dei 30 anni solamente se la salma viene portata in altro cimitero fuori Comune.

Art. 54- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale nr.6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 40 (quaranta) anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 40 (quaranta) anni per loculi o comunque per le sepolture private individuali.
 - d) in 10 anni per le tombe in campi comuni.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un periodo di anni 10 (dieci) dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
5. Nel caso di concessione di loculo doppio, qualora sia già stato effettuato un primo rinnovo, è consentito il prolungamento di concessione necessario sino a che entrambe le salme abbiano raggiunto il ciclo di anni 40 (quaranta) di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa al momento della richiesta.
6. Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 09.11.2018.
7. È fatto divieto di assegnare loculi singoli o doppi per salme già poste precedentemente in loculo all'interno del cimitero o provenienti da altri cimiteri. È consentito il trasferimento da loculo a loculo interrato (tomba terragna) o da loculo interrato ad altro loculo interrato. Tuttavia è possibile l'affiancamento dei coniugi che si realizza soltanto attraverso la traslazione del primo cadavere nel loculo adiacente a quello del secondo cadavere. **In questo caso, qualora siano trascorsi almeno venti anni dalla data di concessione del cadavere traslato e non si sia**

già proceduto ad un rinnovo, può, su richiesta, essere autorizzato un rinnovo immediato di tale concessione cimiteriale per ulteriori venti anni.

In ogni caso, è consentita una sola traslazione nell'adiacenza del secondo cadavere.

È consentita la prenotazione del loculo, a fianco di quello del coniuge defunto, ai cittadini residenti nel territorio comunale, vedovi e che abbiano compiuto i 75 anni di età.

Nel caso in cui il loculo adiacente quello del coniuge defunto non fosse disponibile, è possibile effettuare la traslazione del feretro del coniuge in altro loculo libero attiguo a quello che si vuole prenotare. Le spese sostenute per la precedente concessione e per le operazioni di estumulazione sono a totale carico del richiedente.

In ogni caso le tariffe in vigore al momento della prenotazione del loculo subiranno un incremento del 10%.

7-bis. Non è consentita la prenotazione nel caso in cui i loculi liberi siano inferiori a 20.

Art. 55 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossari e delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene in ordine progressivo per ogni fila delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Prima di effettuare l'assegnazione di loculi facenti parte di una nuova serie o lotto, è indispensabile che sia stata completamente assegnata la serie o lotto precedente. Soltanto per consentire l'affiancamento di coniugi di cui al punto 7 del precedente art.54 è possibile, in caso di non disponibilità di due loculi adiacenti, aprire una nuova serie o lotto.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione in uso di loculi doppi può essere effettuata soltanto per accogliere le salme di coniugi.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
7. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

8. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Nel caso di loculi doppi sovrapposti già assegnati con riserva per il coniuge, all'atto della morte del coniuge riservatario dovrà essere assegnato per quest'ultimo un nuovo loculo per la cui concessione verrà corrisposta soltanto la differenza tra la somma già corrisposta all'atto della iniziale concessione o rinnovo e quella dovuta a fronte della nuova concessione.
9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
10. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
11. Per le concessioni trentennali di tombe o loculi doppi per accogliere i cadaveri di coniugi, all'atto dell'utilizzo del secondo posto i familiari dovranno rinnovare il contratto di concessione di un numero di anni pari a quello già trascorso, in modo tale che la scadenza della concessione di entrambe le tombe avvenga nel medesimo momento, trascorsi 30 anni dalla seconda sepoltura.
12. In caso di affiancamento di coniugi ai sensi dell'art.54, comma 7, ferma restando la scadenza originaria della concessione del cadavere traslato, il costo di detta traslazione è interamente a carico del richiedente.

Art. 56 - Uso delle sepoltura private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepoltura private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), o alle persone che abbiano con il concessionario rapporti di particolare benemerenzza, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del Regolamento regionale nr.6/2004 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, dal coniuge, dai generi e dalle nuore.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione.
5. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 57 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59- Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. E' fatto obbligo al concessionario di rinunciare a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. È fatto obbligo al concessionario di rinunciare a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. È fatto obbligo al concessionario di rinunciare a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. È fatto obbligo al concessionario di rinunciare a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto art. 56, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento regionale nr.6/2004.

2. Le concessioni si estinguono altresì con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto e in tutte le altre ipotesi di revoca di cui all'art. 64 del presente Regolamento.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione, delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune. Per cappelle e tombe su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia osservate e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 71 - Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 73 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 75 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) informare il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di ogni fatto o situazione che possa pregiudicare il buon andamento del servizio;
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di chiunque;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - d) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.
5. Il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.19.09.1994 nr.626, sulla base della valutazione del rischio, anche biologico, cui è esposto il personale addetto al cimitero, lo sottoporrà alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente, antitetanica e antiepatite B, e lo doterà dei necessari dispositivi di protezione individuali.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in

materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 78 – Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 80 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 83 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Art. 84 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura privata in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuto deposito per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
6. In attesa della realizzazione del Piano Cimiteriale di cui all'art. 6 del Regolamento Reg. Lombardia 09.11.2004, l'organizzazione dei nuovi servizi cimiteriali è disciplinata con provvedimento del Sindaco, qualora vi fosse necessità di intervento non procrastinabile dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento previsti dal Piano Cimiteriale medesimo.

Art. 86 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ...s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 II e III comma D.lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 88 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per il rinnovo si applica il disposto di cui all'art.54, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 89 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal Regolamento Reg. Lombardia del 09.11.2004 n. 6.

Art. 90 - Rimesse di carri funebri

1. I mezzi di trasporto funebre e le rimesse devono possedere i requisiti previsti dall'art.37 del Regolamento Regionale 9.11.2004 nr.6.

Art. 91 - Tariffe

1. Le tariffe vengono approvate e variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 92 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 93 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.